

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
*Resoconto delle Commissioni riunite
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia)*

Commissioni Riunite I e II - Resoconto di martedì 8 luglio 2008

SEDE REFERENTE

Martedì 8 luglio 2008. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

C. 1442 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, all'esito della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltasi, avverte che è stato stabilito che l'esame preliminare si concluderà nella seduta odierna, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 16.30 e che questi saranno esaminati nella seduta delle Commissioni convocate al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea per proseguire eventualmente nella seduta di domani, al fine di concludere l'esame in sede referente in tempi utili per iniziare l'esame a partire dalla seduta pomeridiana di mercoledì 9 luglio, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori dell'Assemblea, ove concluso dalle Commissioni.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva che il disegno di legge del quale le Commissioni riunite iniziano oggi l'esame è espressamente volto a tutelare un valore di rilevanza costituzionale, quale è l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo ai vertici istituzionali: l'interesse, in altre parole, a che l'esercizio delle più alte funzioni pubbliche possa svolgersi con la necessaria regolarità e la continuità. La rilevanza di tale valore, che, a suo giudizio, è di per sé evidente, è stata esplicitamente confermata dalla stessa Corte costituzionale, la quale, intervenendo sul punto con la nota sentenza n. 24 del 2004, ha ben ritenuto possibile l'introduzione nell'ordinamento di misure finalizzate alla tutela del valore in questione, purché rispettose del necessario contemperamento con gli altri, concorrenti valori costituzionali sui quali tali misure possono incidere. A tale principio di ragionevole contemperamento di valori costituzionali si ispirano tutte le disposizioni recate dall'unico articolo del disegno di legge oggi in esame.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che il comma 1 dell'articolo unico dispone la sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino alla cessazione dalla carica o dalla funzione. Si tratta di un limitatissimo numero di soggetti, accomunati da due caratteristiche: sono titolari di posizioni di vertice in altrettanti organi costituzionali; sono titolari di funzioni istituzionali aventi natura

essenzialmente politica e trovano la propria legittimazione, in via diretta o mediata, nella volontà popolare. Un'altra carica istituzionale, anch'essa posta al vertice di un organo costituzionale, non è stata invece inclusa nel novero dei destinatari della disciplina: quella di Presidente della Corte costituzionale. Come precisa la relazione illustrativa del disegno di legge, tale scelta è motivata esclusivamente dalla diversità di tale carica, per investitura e funzioni, rispetto alle quattro summenzionate, che sono omogenee tra loro in quanto la fonte d'investitura promana dalla volontà popolare e le funzioni esercitate hanno impronta eminentemente politica. Va comunque sottolineato che il Presidente della Corte costituzionale, al pari degli altri giudici della Corte, è coperto dall'immunità di cui all'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948, che ha esteso ad essi il godimento dell'immunità accordata nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. Il comma 1 fa inoltre esplicitamente salvi i casi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, cioè le ipotesi di responsabilità del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio dei ministri per atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni: la cosiddetta «responsabilità funzionale». Ciò significa che, con riguardo ai titolari di queste due cariche, la sospensione riguarda i soli processi per reati «extrafunzionali». I cosiddetti «reati funzionali» rientrano nella disciplina prevista dalle citate norme costituzionali, secondo le quali il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio dei ministri può essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria per i predetti reati, dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri e, in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza. La sospensione concerne anche i processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. Infatti, l'esigenza di tutela delle alte cariche dello Stato sussiste in relazione alla pendenza del processo, indipendentemente dal fatto che si proceda per fatti commessi in epoca anteriore all'assunzione della carica o della funzione. Come già detto, la sospensione opera sino alla cessazione dalla carica o dalla funzione.

Ai sensi del comma 2 l'imputato può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sospensione, con atto proprio o del difensore munito di procura speciale. La rinunciabilità della sospensione è posta a tutela del diritto di difesa dell'imputato, garantito dall'articolo 24 della Costituzione e, come opportunamente fa notare la relazione illustrativa del disegno di legge, non contrasta con la *ratio* della norma in quanto l'eventuale rinuncia costituirebbe di per sé un indice obiettivo del fatto che lo svolgimento del processo non interferisce, nel caso concreto, con il «sereno svolgimento» delle funzioni inerenti alla carica. Si realizza così, come afferma ancora la relazione, l'equo temperamento dei valori sottesi agli articoli 24 e 51 della Costituzione.

Il comma 3, a tutela del diritto alla prova, stabilisce poi che la sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere all'assunzione delle prove non rinviabili, procedendo, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio anche in pendenza della sospensione. Escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, si salvaguarda in questo modo il diritto alla prova, impedendo che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.

Il comma 4 prevede che, all'ipotesi di sospensione del processo sia collegata la contestuale sospensione del decorso del termine di prescrizione, trovando applicazione l'articolo 159 del codice penale.

Il comma 5, nel ribadire che la sospensione opera per l'intera durata della carica o funzione, stabilisce tuttavia che essa non è reiterabile nei confronti del medesimo soggetto. Anche questa disposizione è finalizzata a temperare l'interesse tutelato dal provvedimento con altri valori anch'essi meritevoli di tutela, tra i quali il principio di ragionevole durata del processo e il già richiamato diritto di difesa. Il comma dispone tuttavia che la sospensione possa reiterarsi in caso di «nuova nomina nel corso della stessa legislatura». Tale eccezione è stata formulata ponendo mente all'ipotesi, non infrequente nella storia dei Governi di questo Paese, in cui a un Presidente del Consiglio dei ministri accada di «succedere a sé stesso» in esito di una crisi di Governo intervenuta e risolta in corso di legislatura.

Il comma 6, derogando esplicitamente a quanto prescritto dall'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, prevede che, una volta sospeso il processo penale, nel caso di trasferimento dell'azione in sede civile, il processo civile non sia sospeso. Tale deroga costituisce diretta applicazione di un principio sancito nella citata sentenza n. 24 del 2004, secondo cui la parte civile non deve veder sacrificati i propri diritti in conseguenza della sospensione del processo penale. Allo stesso principio è ispirata la previsione di una «corsia preferenziale» in caso di trasferimento dell'azione in sede civile.

Il comma 7 reca una disposizione transitoria volta a chiarire che la disciplina introdotta si applica anche ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, fissata dal comma 8 nel giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella *Gazzetta ufficiale*.

Ricorda poi che la disciplina in esame trova un precedente nell'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, il cosiddetto «lodo Maccanico-Schifani». L'articolo prevedeva che il Presidente della Repubblica, fatta salva la sua responsabilità ex articolo 90 della Costituzione, i Presidenti delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri, salva la sua responsabilità per reati ministeriali ex articolo 96 della Costituzione, e il Presidente della Corte costituzionale non potessero essere sottoposti a processo penale per nessun reato, anche relativo a fatti antecedenti l'assunzione delle cariche, fino alla cessazione delle medesime, e sospendeva quindi i processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge. In queste fattispecie trovava applicazione l'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione della prescrizione.

Ricorda altresì che la Corte costituzionale, con la menzionata sentenza n. 24 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nei quali trovano fondamento, rispettivamente, il principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione e il diritto alla difesa, e ha dichiarato assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale sollevato. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal tribunale di Milano con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza; all'articolo 112, che sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; agli articoli 68, 90 e 96, in quanto attribuisce alle persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello Stato una prerogativa non prevista dalle citate disposizioni della Costituzione, che verrebbero quindi ad essere illegittimamente modificate con legge ordinaria, in violazione anche dell'articolo 138; e agli articoli 24, 111 e 117, perché non consente l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato e delle parti civili, tra l'altro in contrasto con la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nessuno di tali motivi di incostituzionalità è stato fatto proprio dalla Corte, ad eccezione, come detto, di quelli afferenti agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La Corte ha infatti rilevato che l'interesse tutelato dalla disposizione, ossia il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni inerenti alle più alte cariche dello Stato, appare apprezzabile e tutelabile in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale. La Corte ha rilevato che si tratta di un «modo diverso ma non opposto di concepire i presupposti e gli scopi della norma la tesi secondo la quale il legislatore, considerando che l'interesse pubblico allo svolgimento delle attività connesse alle alte cariche comporti nel contempo un legittimo impedimento a comparire, abbia voluto stabilire una presunzione assoluta di legittimo impedimento. Anche sotto questo aspetto la misura appare diretta alla protezione della funzione».

La Corte ha osservato, tuttavia, che la sospensione generale, automatica e di durata non determinata crea un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione penale. In particolare, la Corte ha affermato che «la constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all'affermazione del contrasto della norma con l'articolo 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione. Nel caso in esame sono fondamentali i valori ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l'esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione. Alle

origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.» L'automatismo generalizzato della sospensione - ha proseguito la Corte - incide, menomandolo sul diritto di difesa dell'imputato, al quale è posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico rimanendo sotto il peso di un'imputazione in ipotesi anche assai grave, oppure dimettersi dalla carica al fine di ottenere un accertamento giudiziale prefigurato come favorevole, rinunciando con ciò al godimento di un diritto garantito dall'articolo 51 della Costituzione. Risulta, altresì, sacrificato - ha affermato ancora la Corte - il diritto della parte civile, la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dall'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

La Corte ha inoltre ritenuto che la durata della sospensione per un tempo indefinito e indeterminabile potesse ledere il diritto di azione e di difesa, oltre al bene costituzionale dell'efficienza del processo.

La Corte ha ritenuto la norma in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione anche perché accomuna in unica disciplina cariche diverse per investitura e per funzioni, distinguendo per la prima volta, sotto il profilo della parità rispetto ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. L'ha infine ritenuta viziata da irragionevolezza in quanto, pur facendo salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, tace sull'articolo 3, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1948, che ha esteso a tutti i giudici della Corte il godimento dell'immunità accordata nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere.

Ebbene, la sentenza n. 24 del 2004 ha costituito dichiaratamente la linea-guida del testo in esame, le cui disposizioni sono direttamente riconducibili ai principi affermati in quella sentenza, inclusa la scelta di non includere nel novero dei destinatari della disciplina il Presidente della Corte costituzionale e di limitare pertanto il meccanismo di sospensione alle più alte cariche dello Stato che siano più omogenee tra loro con riguardo sia alla fonte di investitura, che promana dalla volontà popolare, sia alla funzione esercitata, che ha natura eminentemente politica.

Rileva poi che, d'altro canto, non è più solo l'articolo 95 della Costituzione a far spiccare la figura del Presidente del Consiglio rispetto a quella dei ministri: oggi è anche la legge elettorale approvata nel 2005, la quale prevede la formale indicazione preventiva del Capo della coalizione, con conseguente investitura diretta del Presidente del Consiglio da parte degli elettori, a determinare una netta diversità di investitura e di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto agli altri componenti del governo. Analogamente, il rilievo politico-istituzionale assunto dai Presidenti dei due rami del Parlamento - con il ruolo arbitrale all'interno delle Camere e di rappresentanza esterna dell'organo, con il potere di nomina delle autorità indipendenti e con il ruolo loro assegnato dall'articolo 88 Costituzione - comporta una netta diversità delle loro funzioni rispetto a quelle svolte dagli altri componenti delle Camere.

Aggiunge che non è irrilevante, tra l'altro, che la Presidenza della Repubblica, nel comunicato del 2 luglio scorso, con il quale è stata data notizia dell'autorizzazione, da parte del Capo dello Stato, alla presentazione del disegno di legge in esame alle Camere, abbia ricordato che «punto di riferimento per la decisione del Capo dello Stato è stata la sentenza n. 24 del 2004» ed abbia osservato che «a un primo esame, quale compete al Capo dello Stato in questa fase, il disegno di legge approvato il 27 giugno dal Consiglio dei ministri è risultato corrispondere ai rilievi formulati in quella sentenza», aggiungendo che la Corte non sancì che la norma di sospensione di quei processi dovesse essere adottata con legge costituzionale e considerò inoltre come un «interesse apprezzabile» la tutela del bene costituito dalla «assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche», rilevando come tale interesse possa «essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale» e stabilendo a tal fine alcune essenziali condizioni.

Ricorda, infine, un articolo da lui pubblicato sul *Foglio* il 16 gennaio del 2002, prima, quindi,

dell'approvazione del «lodo Maccanico-Schifani», nel quale, prendendo le mosse dalla proposta dell'allora vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Verde, di ristabilire l'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Parlamento, ricostruiva le ragioni storiche dell'istituto, le ipotesi di riforma e le vicende che avevano portato al suo superamento nel 1993.

L'articolo concludeva auspicando il ripristino dell'immunità parlamentare e ricordando una decisione della Corte di cassazione francese, la quale, con riferimento alle inchieste allora in corso sul presidente Chirac per fatti relativi al periodo in cui quegli era stato sindaco di Parigi, aveva chiarito che, per garantire il regolare funzionamento dei pubblici poteri e la continuità dello Stato, i processi ordinari relativi ad atti extrafunzionali del Presidente della Repubblica dovevano intendersi sospesi in pendenza del mandato.

Ricorda altresì come un meccanismo di improcedibilità e una sospensione della prescrizione furono di fatto inventate dal procuratore della Repubblica di Roma, Vittorio Mele, anche per l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, ai tempi del suo «non ci sto»: infatti, nel chiedere al tribunale dei ministri l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini nei confronti dei ministri Gava e Scotti per l'accusa di peculato, il procuratore di Roma precisava che nei confronti del Presidente della Repubblica non si dava la possibilità di avviare indagini, «per disposizioni costituzionali». Si discusse molto, allora, su quali fossero le disposizioni costituzionali che impedivano di indagare sul Capo dello Stato, ma quel che qui rileva è che l'ordinanza di Mele segnalava una precisa esigenza: quella di preservare dai procedimenti penali le alte cariche dello Stato. Tale esigenza persiste tuttora, come anche quella del ripristino dell'immunità parlamentare, essendo indispensabile, ai fini dell'ordinato svolgimento della vita istituzionale, stabilire tutele nel conflitto tra politica e magistratura: un conflitto che risale agli albori del parlamentarismo e che tanti problemi ha comportato.

Enrico COSTA, *relatore per la II Commissione*, rileva che il relatore per la I Commissione ha illustrato la *ratio* ed il fondamento costituzionale del provvedimento in esame. In veste di relatore per la II Commissione si soffermerà sul meccanismo in cui si sostanzia la sospensione dei processi penali delle quattro più alte cariche dello Stato.

In primo luogo ribadisce che la disciplina della sospensione è stata delineata tenendo conto della sentenza n. 24 del 2004, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

Il disegno di legge si compone di un solo articolo suddiviso in otto commi.

Il comma 1, facendo salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, esclude l'applicabilità della norma in esame ai cosiddetti «reati funzionali», la cui disciplina è dettata dai predetti articoli della Costituzione. Si tratta di una precisazione che non riguarda i Presidenti delle due Camere, riferendosi tali disposizioni rispettivamente al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché ai ministri. Il primo, non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, nel qual caso è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. I secondi, secondo quanto precisato dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera di appartenenza e dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri. Il disegno di legge in esame è, quindi, diretto a incidere sui processi per i reati extrafunzionali del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, cioè i reati estranei alle attività inerenti alla carica, nonché sui processi penali, senza distinzione di tipo di reato, per reati addebitati ai Presidenti delle Camere.

Con la precisazione di cui sopra, il comma 1 stabilisce che i processi penali nei confronti delle predette alte quattro cariche dello Stato sono sospesi. Si tratta di una sospensione del processo penale, con la precisazione, prevista dal comma 2, della possibilità di rinunciarvi, che opera dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica

anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. L'irrilevanza del momento in cui il fatto è avvenuto deriva dalla ratio del provvedimento, il quale risponde ad una esigenza di tutela delle alte cariche dello Stato - al fine di garantire un sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono alle cariche stesse - in relazione alla pendenza del processo.

La delimitazione del periodo di sospensione, la cui ratio è da rinvenire nella tutela del munus pubblico, è collegata alla durata della carica o funzione. Ai sensi del comma 5, infatti, la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura. A differenza del testo dichiarato incostituzionale nel 2004, si sancisce il principio della non reiterabilità della sospensione del processo nel caso in cui la persona assuma nuovamente la carica che comporta la sospensione del processo. Ciò per contemperare la tutela del munus pubblico con l'esercizio della giurisdizione, la quale non può essere sottoposta ad una sospensione indefinita e potenzialmente prorogabile senza alcun termine finale. Per ciò che riguarda il Presidente del Consiglio dei Ministri, la sospensione opera anche nel caso di nuovo incarico, purché assunto nella stessa legislatura. Infatti, si ritiene che, finché non termini la legislatura, la carica di Presidente del Consiglio dei ministri sia da considerare ricoperta con continuità e, quindi, permangano le medesime esigenze di sospensione del processo senza che ciò determini un *vulnus* per l'esercizio della giurisdizione.

Il comma 1 del provvedimento in esame è quindi volto ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del processo che si aggiunge a quelle già previste dalla normativa vigente. Queste sono state richiamate nella citata sentenza n. 24 evidenziando come «la sospensione, di solito prevista per situazioni oggettive del processo, è funzionale al suo regolare proseguimento». Nel caso di sospensione dei processi in ragione della carica ricoperta dall'imputato o indagato ci troviamo in una diversa ipotesi, in quanto la sospensione è riconnessa ad un interesse diverso rispetto al regolare proseguimento del processo. Tuttavia, non per questo ci troviamo innanzi ad una violazione di norme costituzionali o ad una lesione dei principi generali dell'ordinamento. È la stessa Corte Costituzionale a prevedere la possibilità di ipotesi di sospensione del processo per ragioni non endoprocedurali. Si legge espressamente nella sentenza n. 24, che «ciò non significa che quello delle sospensioni sia un sistema chiuso e che il legislatore non possa stabilire altre sospensioni finalizzate alla soddisfazione di esigenze extraprocedurali, ma implica la necessità di identificare i presupposti di tali sospensioni e le finalità perseguite, eterogenee rispetto a quelle proprie del processo». Ciò che conta è che il bene protetto dal quale muove la sospensione del processo sia meritevole della tutela alla quale la sospensione mira. Tale bene, individuato dalla Corte «nell'assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche», è ritenuto dalla medesima come «un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale».

I motivi di declaratoria di incostituzionalità sono stati, in particolare: la non rinunciabilità alla sospensione, la lesione di alcuni diritti della parte civile, la reiterabilità all'infinito. Questi punti, come vedremo per i primi due e come abbiamo già visto per il terzo, sono stati affrontati dal disegno di legge in esame (commi 2, 6 e 5).

Il comma 2 prevede che, in ogni momento, l'imputato possa rinunciare alla sospensione, anche attraverso il difensore munito di procura speciale. Si tratta di una novità rispetto al testo dichiarato incostituzionale nel 2004, che trova la propria ragione nella tutela del diritto di rilevanza costituzionale di difesa (articolo 24) dell'imputato. A questi, per non comprimere un diritto costituzionalmente garantito, è data la facoltà di scegliere se affrontare o meno il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta, come invece comportava il testo del 2003. Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge è rilevato che «si realizza, così, l'equo contemperamento dei valori sottesi agli articoli 24 e 51 della Costituzione» e che, sotto il profilo della ragionevolezza, «la disposizione contenuta nel comma 2 è conforme alla *ratio legis*, in quanto la rinuncia alla sospensione assume un valore obiettivo, dimostrando che, nel caso concreto, lo svolgimento del processo non interferisce con il «sereno svolgimento della carica», alla cui esclusiva tutela è

preordinato il meccanismo di sospensione».

Altra differenza di non poco conto rispetto alla disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima nel 2004 è la previsione del comma 3. Tale norma consente al giudice - qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti nel codice di procedura penale dalle disposizioni sull'incidente probatorio e sugli atti urgenti quali atti preliminari al dibattimento - di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. In questo modo sono soddisfatte le esigenze giurisdizionali del processo, che potrebbero invece essere pregiudicate da una assoluta paralisi di ciascuna attività processuale a causa della sospensione del processo. È, infatti, salvaguardato il diritto alla prova e si impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.

Per quanto attiene alla prescrizione del reato, il comma 4 ne sospende il corso durante il periodo di sospensione del processo, secondo il meccanismo generale previsto dall'articolo 159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Il comma 6, alla luce della sentenza n. 24, prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, secondo cui quando l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. Quella che stiamo esaminando è proprio una di quelle eccezioni previste dalla legge. Si tratta di una novità importante rispetto al testo del 2003, in quanto è volta a tutelare un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di difesa della controparte. La possibilità di ottenere comunque il risarcimento del danno anche se il processo penale è sospeso evita ciò che la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004 ha evidenziato come un profilo di incostituzionalità: la possibilità che la posizione della parte civile subisca gli effetti della sospensione del processo penale. Proprio per tutelare appieno il diritto della parte civile è stabilito che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine per comparire.

Il comma 7 contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 8 stabilisce, infine, che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pierluigi MANTINI (PD) sottolinea che il contesto in cui si vuole esaminare il provvedimento è di forte compressione dei tempi parlamentari. Ricorda, peraltro, di essere il primo firmatario di una proposta di legge costituzionale che, incidendo sull'articolo 68 della Costituzione, interviene sulla stessa materia. Sottolinea altresì che il Parlamento non si piega né deve essere influenzato dalla piazza. Oggi, tuttavia, non è il giorno più adatto per parlare di pacificazione e intese tra politica e giustizia. Tuttavia è arrivato il momento di applicare a questo tema i parametri della politica, che conducono talvolta a pensare a soluzioni di compromesso e ad optare per il male minore. Ritieni che sia necessario predisporre uno strumento più forte, come quello in esame, per sottolineare l'autonomia tra politica e giustizia, anche se sarebbe preferibile che ciò avvenisse sul piano della maturazione culturale del Paese. Non può peraltro tacersi che quindici anni di conflitto tra i predetti poteri dello Stato hanno arrecato consistenti danni al Paese.

La proposta di legge in esame appare coerente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2004, la quale sostanzialmente evidenzia i requisiti di costituzionalità di un intervento normativo in questa materia, anche se probabilmente non esaurisce tutte le possibili argomentazioni e considerazioni sulla compatibilità costituzionale. Rileva inoltre che la dottrina costituzionale prevalente ritiene che esista un bene costituzionale, meritevole di tutela, che ne caso di specie consiste nella protezione della serenità nello svolgimento dell'incarico da parte delle alte cariche dello Stato. Ritieni che si possa intervenire sulla materia anche con leggi ordinarie, indipendentemente dal fatto che un intervento con legge costituzionale possa essere comunque considerato preferibile.

Esprime rammarico per il comportamento di chi, minacciando l'approvazione della norma cosiddetta «blocca processi», contenuta nel decreto-legge sulla sicurezza, stia cercando di far passare l'approvazione del provvedimento in esame come una sorta di concessione all'opposizione. Auspica un maggiore impegno complessivo da parte di tutte le forze politiche sui temi politici fondamentali per il Paese, al di fuori della logica del ricatto.

Sesa AMICI (PD) ricorda, affinché ne resti memoria nei resoconti parlamentari, che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, i gruppi di minoranza hanno duramente contestato la forte compressione dei tempi di esame del provvedimento imposta dalla maggioranza, la quale è lesiva delle prerogative dell'opposizione e della stessa maggioranza, che ha il diritto, oltre che il dovere, di approfondire adeguatamente i provvedimenti che approva.

Nel sottolineare come sia la prima volta che su un provvedimento dell'importanza di quello in esame si procede, senza il consenso unanime dei gruppi, ad una così drastica compressione dei tempi di discussione, preannuncia che il suo gruppo si asterrà da ogni intervento in fase di esame preliminare, fermo restando che, ove non intervengano fatti nuovi, ricorrerà ad ogni mezzo lecito in suo possesso per impedire che il provvedimento giunga all'approvazione finale in modo frettoloso e superficiale. Di fronte, infatti ad una imposizione politica, la reazione non può che essere politica.

Donatella FERRANTI (PD), nel ribadire quanto dichiarato dalla collega Amici e dopo aver precisato che il deputato Mantini è intervenuto a titolo personale, chiarisce che il gruppo intende, attraverso l'astensione dalla discussione, porre in evidenza una questione, quella della compressione dei tempi di discussione, che attiene alla salvaguardia dell'essenza stessa della democrazia. Si tratta infatti di discutere su un provvedimento della massima importanza, che incide su aspetti di rilevanza costituzionale e che esigerebbe pertanto tempi di discussione se non eccezionali quantomeno normali. La maggioranza, invece, impone di esaminare il provvedimento nel giro, addirittura, di poche ore: una strozzatura dei tempi di discussione che costituirebbe un gravissimo precedente di lesione delle prerogative delle minoranze e dunque della stessa democrazia.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva con soddisfazione come finalmente si stia discutendo della questione più rilevante nei rapporti tra politica e giustizia. La questione è se un ordinamento che prevede la sospensione dei processi penali nei confronti delle cariche dello Stato sia auspicabile o possibile. Di fronte a tale rilevante questione l'onorevole Di Pietro ha ritenuto di dover usare, nei confronti del legittimo comportamento dei colleghi della maggioranza e dei membri del Governo, espressioni colorite quali «metodo mafioso» e «picciotti». È evidente che simili espressioni sono del tutto fuori luogo poiché qui si intende risolvere un problema serio, indipendente dalla posizione del Presidente del Consiglio, che riguarda la sottrazione delle alte cariche dello Stato ad un confronto con la magistratura che spesso supera i limiti ed i confini delineati dalla Costituzione. Una parte dell'opposizione, quella con una cultura costituzionale di antica tradizione, ha dimostrato di essere disponibile a discutere, anche perché sa bene che il tema ha una sua primaria importanza, che prescinde dalla posizione del Presidente del Consiglio, e conosce gli esempi di analoghe normative adottate da altri Paesi. Quanto allo strumento con il quale intervenire, certamente la tesi della legge costituzionale, basata sul bilanciamento degli interessi, è apprezzabile. Anche la strada della legge ordinaria, tuttavia, è praticabile, anche in considerazione di quanto enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004, nella quale si sottolinea che la materia non attiene all'immunità ma alla sospensione del processo.

Evidenzia come il provvedimento in esame sia conforme alla predetta sentenza della Corte Costituzionale: sotto il profilo della durata della sospensione (anche se desta talune perplessità la disciplina della non reiterabilità), sotto quello delle alte cariche coinvolte e della conservazione delle garanzie costituzionali per la parte offesa (che potrebbe essere anche lo Stato). Poiché è a tutti evidente la necessità di sottrarre le alte cariche dello Stato allo scontro in atto contro

una parte della magistratura, auspica che il dibattito, nel Parlamento e più in generale nel Paese, possa proseguire senza le argomentazioni inutili, offensive e strumentali dell'onorevole Di Pietro. Concorda con l'onorevole Mantini sulla necessità che si apra un periodo di confronto politico più aperto con l'opposizione e ritiene che l'approvazione del provvedimento in esame possa contribuire a sgombrare il campo da sterili polemiche e a creare un rapporto di collaborazione tra le forze politiche.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara, a nome del suo gruppo, di dissentire radicalmente nel merito e nel metodo dal provvedimento in esame. Appare evidente, anche dall'illustrazione delle relazioni, come sfugga la drammaticità del comportamento di una maggioranza che forza a suo piacimento le regole costituzionali e parlamentari, per tutelare gli interessi individuali del *premier*. Replicando all'onorevole Contento, ricorda che anche queste ultime sono regole e, come tali, devono valere per tutti. Concedere solo sette ore per l'esame di questo provvedimento vuol dire creare un precedente inaudito ed estremamente pericoloso. Sottolinea quindi anche la responsabilità del Presidente della Camera, che ha consentito che tutto questo accadesse e ricorda altresì il comportamento del suo predecessore, che ha determinato una inopportuna accelerazione dell'*iter* legislativo per l'approvazione della legge sull'indulto. Stigmatizza quindi il comportamento di una maggioranza che continua a bloccare il Paese per l'approvazione di provvedimenti che non si pongono nell'interesse generale, strozzando il dibattito parlamentare.

Rileva con forte rammarico che nemmeno i presidenti delle Commissioni I e II hanno voluto tutelare le prerogative dell'opposizione, garantendo tempi adeguati di discussione. Sottolinea peraltro che una così grave situazione di compressione dei tempi parlamentari deriva anche dai falsi affidamenti creati dall'erronea convinzione che si potesse arrivare ad una sorta di scambio fra la cosiddetta norma «blocca processi», contenuta nel decreto-legge sulla sicurezza, e il cosiddetto «Lodo Alfano» oggi in esame. È evidente, d'altra parte, il collegamento tra i due provvedimenti, entrambi volti a sottrarre il Presidente del Consiglio ad una pesante situazione giudiziaria.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti ed una forte e serrata opposizione che verrà condotta dal suo gruppo sia all'interno che fuori dal Parlamento. Conclude sottolineando l'estrema gravità di quanto sta accadendo ed auspica un immediato ripensamento da parte del Governo e della sua maggioranza.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime radicale contrarietà nei confronti del provvedimento in esame sia nel merito che nel metodo. Sottolinea come tale provvedimento rappresenti un'urgenza non per il Paese ma solo ed unicamente per il Presidente del Consiglio, evidentemente sottoposto a processi penali che si trovano nella fase finale. Si tratta di un uso indebito e privato del Parlamento che configura un vero e proprio «sequestro» del Parlamento a scopo di voto di scambio. Il sereno svolgimento delle funzioni, che dovrebbe costituire la *ratio* del provvedimento è valore che deve essere riferito ai cittadini, che hanno diritto di essere amministrati bene e onestamente, e non al soggetto interessato dal provvedimento medesimo. La realtà è che i cittadini non sono affatto sereni se hanno il dubbio che chi li governa non sia onesto. È del tutto incostituzionale, e sostanzialmente ingiusto, che talune persone siano completamente sottratte alla giurisdizione. È altresì abnorme il risultato che si ottiene, sottraendo tali soggetti alla responsabilità per qualsiasi tipo di reati, poiché costoro potrebbero teoricamente commettere qualsiasi efferatezza e ciò non può essere consentito. Sottolinea inoltre la contraddizione insita nel fatto che tale forma di «scudo» nei confronti delle alte cariche dello Stato operi dal momento dell'esercizio dell'azione penale e non dalla fase delle indagini preliminari. Se infatti si afferma che il bene tutelato è la serenità nell'esercizio delle funzioni, come si può sostenere che tale serenità non verrebbe meno nel caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati nel corso delle indagini preliminari? Tale controsenso è facilmente spiegabile e deriva dal fatto che quello in esame è un provvedimento *ad personam*, che serve a bloccare un determinato processo giunto alla sua fase conclusiva. Inoltre sottolinea come non vi sia alcuno scontro tra politica e giustizia, ma semplicemente un magistrato che sta

procedendo legittimamente nei confronti di un cittadino. E di fronte a tale esigenza di un solo individuo si violano tutte le regole determinando una compressione del dibattito parlamentare senza precedenti.

Ricorda altresì come la maggioranza tentasse di giustificare la norma «blocca processi», facendola passare per una norma fondamentale per la soluzione dei problemi della giustizia. Si è visto infine che tutto questo era falso e che lo scopo della norma era ben altro. Infatti la norma «blocca processi» viene utilizzata solo quale strumento di ricatto in attesa di approvazione del provvedimento in esame. Ritiene che un simile comportamento, se non si operasse in un'area di irresponsabilità, avrebbe rilevanza penale.

Mario TASSONE (UdC) dichiara la perplessità del proprio gruppo in ordine, soprattutto, alla questione della fonte da impiegarsi, vale a dire se ordinaria o costituzionale. Premesso che il suo gruppo parteciperà al dibattito senza posizioni preconcepite, esprime l'avviso che occorra impostare il discorso tenendo conto di quale sia la storia del Paese. Sono note a tutti le ragioni per le quali fu riformato l'articolo 68 della Costituzione: nel pieno dell'inchiesta denominata «tangentopoli», la politica abdicò al suo primato consentendo a poteri diversi di occupare il proprio spazio. Dopo la negazione dell'autorizzazione a procedere contro Craxi, la pressione dell'opinione pubblica e dei media spinse ad una frettolosa riforma dell'istituto dell'immunità parlamentare, il quale assolveva tuttavia ad una fondamentale funzione, quella di assicurare l'equilibrio tra i poteri dello Stato. A suo avviso, serve quindi oggi restaurare un sistema di garanzie dell'equilibrio dei poteri.

Esprime poi perplessità sul comma 5 dell'articolo unico, che prevede la sospensione dei processi non sia reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della medesima legislatura: si tratta di una previsione che non appare giustificata, attesa la *ratio* della norma.

Conclude puntualizzando che il suo gruppo è estraneo a logiche di scambio sul provvedimento in esame, e che valuta in piena autonomia di giudizio, riservandosi di esprimere su di esso un giudizio complessivo alla luce di un più approfondito esame.

Il sottosegretario CALIENDO prende atto degli interventi fin qui svolti, rilevando però che essi non hanno per lo più riguardato il merito del provvedimento.

Osserva che, sebbene il Parlamento abbia senza dubbio una posizione centrale nel sistema della democrazia, va tenuto conto della sentenza con cui la Corte costituzionale ha ritenuto che la tutela del Presidente del Consiglio e dei Presidenti delle Camere costituisca un interesse meritevole di apprezzamento e tale da non poter giustificare un trattamento differenziato delle alte cariche dello Stato rispetto agli altri cittadini; in sostanza la Corte ha ritenuto che la tutela delle alte cariche dello Stato sia un precipuo interesse dello Stato di diritto.

Ricorda che la Corte era investita tra l'altro della questione se fosse corretto disciplinare la materia attraverso la legge ordinaria. Su tale punto la Corte non si è però pronunciata, se non tra le considerazioni preliminari, ritenendolo evidentemente privo di rilievo.

Respinge poi con forza l'accusa di falsità mossa dal deputato Di Pietro, dalla quale si sente toccato in quanto rappresentante del Governo che al Senato ha seguito il lavoro relativo al decreto-legge «sicurezza». Premesso di essere sempre convinto della necessità di stabilire un programma di politica criminale, ricorda che negli anni '70 fu tra quelli che, nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura, allora presieduto da Bachelet, segnalò l'esigenza di una corsia privilegiata per alcuni processi. Il Consiglio superiore della magistratura scelse allora di emanare una circolare per indicare alcune priorità processuali, la quale diede vita ad un acceso dibattito tra i processualpenalisti, per alcuni dei quali la circolare era scorretta in quanto spettava al Parlamento stabilire corsie preferenziali per determinati processi.

Dopo aver poi ricordato la circolare Zagrebelsky, la quale tornò sul punto ben prima della circolare Maddalena più volte evocata in questi giorni, puntualizza che la sua personale posizione sul punto è sempre stata quella che spetta al Parlamento di stabilire quali processi vadano privilegiati, anche perché è essenziale prevedere, come appunto fa l'articolo 2-ter del decreto-legge «sicurezza», la

sospensione dei processi ritenuti non prioritari, in quanto in mancanza della sospensione comporta di fatto l'intervento della prescrizione.

Jole SANTELLI (PdL) prende atto che il gruppo dell'Italia dei valori si è assunto il ruolo di difensore a spada tratta della magistratura e sostiene posizioni che partono in sostanza dall'assunto della superiorità del potere giudiziario sulla politica.

Quanto al merito del provvedimento, ricorda come, mentre quando approvò il cosiddetto lodo Maccanico-Schifani il Parlamento si muoveva su un terreno ancora inesplorato, ora invece può far riferimento ad una precisa sentenza della Corte costituzionale, la quale ha posto alcuni punti fermi, innanzitutto respingendo l'ipotesi di violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che del resto, com'è noto, non sancisce un principio di uguaglianza astratta ma di uguale trattamento delle situazioni uguali e diverso trattamento delle situazioni diverse.

Esprime meraviglia per la posizione assunta dal gruppo del Partito democratico, che le appare quasi un espediente per sottrarsi al dibattito sul merito del provvedimento ed esprime l'auspicio che tale atteggiamento possa essere superato e che si ricostituisca quello spirito di collaborazione sulle riforme che ha caratterizzato l'inizio della legislatura. D'altra parte il Partito democratico aveva inizialmente sostenuto la legittimità giuridica, oltre che politica, di un provvedimento che sospendesse i processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, salvo poi tornare sulla sua posizione per ragioni non ben chiare.

Quanto al fatto che il Governo ha preannunciato emendamenti al decreto-legge «sicurezza» contemporaneamente alla richiesta di un rapido esame del disegno di legge in titolo, afferma che si tratta di una pura coincidenza, e non di uno scambio.

Con riferimento all'intervento del deputato Tassone, ritiene che esso abbia posto le basi per una corretta riflessione.

Conclude evidenziando alcuni punti del provvedimento che suscitano la sua perplessità, in particolare il principio della non reiterabilità della richiesta di sospensione dei processi, che, pur nella consapevolezza che la norma deve conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale, appare poco convincente, attesa la *ratio* della disposizione.

Gaetano PECORELLA (PdL) ritiene che il deputato Contento abbia ben rappresentato il problema di fondo che si tratta di affrontare, quello della mancanza di stabilità politica derivante, a partire dal 1993, dal difficile rapporto della politica con la magistratura. Posto che la stabilità politica, e quindi la serenità di azione delle alte cariche dello Stato, è un valore, sussiste l'esigenza di tutelarla: per assicurare continuità alle legislature è quindi necessario l'intervento legislativo.

Ritiene che, d'altra parte, anche il deputato Di Pietro abbia posto un problema serio: quello del rapporto tra le attività di indagine e la sospensione del processo. Rileva infatti che, nell'attuale formulazione, il testo del Governo risulta contraddittorio, in quanto, al comma 1, stabilisce che i processi penali siano sospesi, ma nei commi successivi fa riferimento non alla sola fase dibattimentale bensì anche a quella delle indagini preliminari: il comma 7, in particolare, fa riferimento ad ogni fase, stato o grado dei processi, non distinguendo quindi tra «processo» in senso stretto e «procedimento». Si tratta di un punto della massima importanza sul quale il Governo ha il dovere di pronunciarsi, decidendo se intende far riferimento all'intero procedimento ovvero solo alla fase strettamente dibattimentale.

Per quanto attiene alla fonte, rilevato preliminarmente che gli istituti della sospensione processuale e dell'immunità sono diversi, osserva che il primo può essere disciplinato con legge ordinaria, mentre il secondo, in quanto implica l'attribuzione di funzioni alle Camere, non può essere disciplinato se non con legge costituzionale.

Ritiene poi che il deputato Di Pietro abbia posto anche un altro problema concreto: vi sono infatti reati rispetto ai quali sarebbe difficile spiegare per quale ragione non si proceda contro le alte cariche dello Stato. Per questo, a suo avviso, è necessario intervenire anche sull'immunità parlamentare, al qual fine occorre però necessariamente procedere con legge costituzionale. In

definitiva, una disciplina completa della materia deve, a suo avviso, necessariamente passare anche attraverso un intervento legislativo di rango costituzionale.

Per il resto ritiene che il disegno di legge in esame rispetti le indicazioni della corte costituzionale. Per quanto riguarda, in particolare, la questione posta dalla Corte costituzionale in relazione all'esigenza di non discriminare tra i Presidenti delle Camere e gli altri membri del Parlamento, ritiene che la Corte sia incorsa in un abbaglio quando ha ritenuto che il lodo Maccanico-Schifani avesse distinto ingiustificatamente tra cariche di analoga natura. Esiste infatti una precisa ragione per accomunare Presidenti delle Camere e Presidente del Consiglio, distinguendoli dagli altri parlamentari, in quanto solo per i primi sussiste l'esigenza di tutelarne, in maniera specifica, la serenità di azione. Inoltre la Corte ha argomentato che i Presidenti delle Camere sarebbero membri del Parlamento al pari degli altri, ancorché aventi specifiche funzioni organizzative. In effetti, però, essi hanno un rilievo costituzionale che manca agli altri: basti pensare al ruolo di vicario del Presidente della Repubblica che la Costituzione attribuisce al Presidente del Senato o al potere del Presidente della Camera di convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. In definitiva, l'esigenza di tutelare la serenità dei Presidenti delle Camere ed il loro differente rilievo costituzionale rispetto agli altri parlamentari giustificano, a suo avviso, un loro trattamento differenziato rispetto a questi ultimi.

Luciano DUSSIN (LNP) ritiene che l'esame del provvedimento in oggetto debba muovere dalla preliminare considerazione per cui, secondo i sondaggi più accreditati, il gradimento presso l'opinione pubblica del presidente del Consiglio dei ministri è oggi di molto superiore a quello che ottiene la magistratura. Pertanto, quando si offende, anche con l'uso di termini inopportuni, la figura del presidente del Consiglio, indirettamente si offendono anche gli elettori che lo hanno votato.

Il provvedimento in esame, che dichiara di condividere, rappresenta però solo il punto di partenza di un più articolato percorso riformatore, che deve incentrarsi su una organica riforma della magistratura, a partire dalla posizione e dalle funzioni del Consiglio superiore della magistratura. L'obiettivo da perseguire deve essere quello di costruire un sistema di controllo dell'operato dei magistrati, con la previsione di meccanismi sanzionatori per coloro che non svolgono i compiti ad essi assegnati, preferendo invece perseguire finalità diverse.

Gianni FARINA (PD) si sofferma, in primo luogo, sull'impatto che l'approvazione del provvedimento in esame produrrà sull'opinione pubblica italiana, che difficilmente però ne comprenderà la reale portata, e sull'opinione pubblica internazionale. L'uso della giustizia in Italia è l'unico tema, infatti, in grado di catturare l'interesse dei media stranieri, e questo provvedimento non passerà inosservato.

Il disegno di legge in esame reca norme di rilevanza tale da rendere necessario un esame approfondito, con congrui tempi riservati al dibattito parlamentare, senza le compressioni dei tempi che invece sono state stabilite. Oltretutto sarebbe stato necessario che il Governo proponesse la disciplina in esame mediante una iniziativa legislativa costituzionale, anziché una ordinaria: questa considerazione si giustifica alla luce della materia trattata e delle implicazioni di ordine costituzionale che ne discendono.

La tutela delle più alte cariche dello Stato non è un istituto sconosciuto agli altri ordinamenti stranieri, ma esso è sempre riferito esclusivamente alla carica di Capo dello Stato, e non anche alle altre figure, che invece sono contemplate nel provvedimento in esame.

Antonino LO PRESTI (PdL) sottolinea l'importanza di garantire al Paese stabilità politica, superando la stagione che contrappone aspramente la politica alla magistratura.

Il provvedimento è volto a riaffermare il primato della politica, consentendo di superare la crisi che essa ha attraversato negli ultimi tempi, a cui ha contribuito anche l'uso distorto fatto del potere giudiziario da parte di singoli magistrati.

Conclude citando il pensiero di Giuseppe Ayala, che ha sostenuto l'accusa nel primo «maxi-

processo» alla criminalità organizzata di stampo mafioso, secondo cui i settori della magistratura che più ne pregiudicano l'immagine e l'operato sono rappresentati dagli organismi, quali il Consiglio superiore della magistratura e l'Associazione nazionale magistrati, all'interno dei quali si consumano vendette e ritorsioni personali, e dall'azione poco equilibrata di quei magistrati che sono alla ricerca di una notorietà personale.

Si sofferma, infine, sul merito del provvedimento in esame, dichiarando di condividere le perplessità manifestate, nel corso del dibattito, in ordine alla applicazione temporale della sospensione dei processi, della quale ritiene debba essere specificata la portata.

Carlo COSTANTINI (IdV) fa presente che il proprio gruppo non intende abbandonare i lavori delle Commissioni riunite, ritenendo opportuno partecipare all'esame del provvedimento. Il provvedimento in esame non si fonda, come pure affermato in numerosi interventi, sulla sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale. In questa sentenza, infatti, non c'è alcun riferimento ai cosiddetti reati extrafunzionali nè a quelli commessi prima dell'assunzione della carica, che sono invece espressamente contemplati dal provvedimento. Scopo del proprio gruppo è garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e non, come affermato dal deputato Santelli, quello di affermare la superiorità dei magistrati.

Il meccanismo della sospensione del processo, come concepito nel provvedimento in oggetto, si differenzia dall'istituto dell'immunità solo sotto il profilo formale, producendo invece analoghi effetti sotto quello sostanziale. Anzi, la sospensione produce una incidenza ancora maggiore, in quanto opera automaticamente, laddove l'immunità è condizionata da una deliberazione parlamentare.

Questo provvedimento, a proprio avviso, presenta evidenti forzature di principi costituzionali e regolamentari. Si riferisce, sotto quest'ultimo profilo, all'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, sottolineando l'eccessiva brevità dei tempi riservati allo svolgimento dell'esame preliminare, e la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti eccessivamente breve. A proprio avviso una simile organizzazione dei lavori in Commissione non trova precedenti nella storia del Parlamento, soprattutto in considerazione della portata del provvedimento. Si tratta di una procedura di urgenza che, lungi dal venire incontro ad una necessità reale, è volta esclusivamente a tutelare le esigenze di una singola persona. Si sofferma quindi sulle forzature dei principi costituzionali, che sono evidenziate dall'uso, fatto dal Governo, di un disegno di legge ordinaria, anziché costituzionale. A conforto di questa opinione richiama, da un lato, i contenuti della sentenza n. 24 del 2004 della Corte, che il Governo dichiara di avere tenuto in considerazione e, dall'altro, la prassi diffusa negli altri ordinamenti europei, dove questa materia è disciplinata con leggi di natura costituzionale. Ancora, sotto il profilo costituzionale, il provvedimento appare lesivo del principio di uguaglianza, contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, creando un'evidente situazione di disparità tra diversi soggetti.

Ciò che appare comunque più grave, al di là dei contenuti del provvedimento, è la gravissima compressione dei tempi d'esame riservati alle Commissioni, che impedisce di affrontare i temi più importanti di questo e di altri provvedimenti, al solo fine di agevolare lo svolgimento della manovra governativa. Le decisioni in ordine alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in esame e del decreto-legge in materia di sicurezza rendono evidente la connessione che lega i due provvedimenti, di cui si gioverà essenzialmente il capo del Governo. A ciò si aggiunge la dichiarazione, resa dal Ministro Vito nel corso della seduta delle Commissioni svoltasi ieri, con la quale è stata preannunciata una modifica del decreto-legge in materia di sicurezza, evidentemente da riferirsi alla soppressione dal testo dell'articolo 2-ter, in materia di sospensione dei processi. In tal modo la soppressione di questa disposizione potrà avere luogo solo dopo che la Camera avrà approvato il disegno di legge in esame.

Pino PISICCHIO (IdV) osserva preliminarmente che la compressione dei tempi di esame del provvedimento in oggetto limita le prerogative del Parlamento, stravolgendone prassi e procedure.

Il dibattito che le Commissioni stanno svolgendo avviene mediante il ricorso a procedure improprie, soprattutto in considerazione della mancanza di ogni tipo di reale necessità. L'approvazione di questo disegno di legge viene negoziata con la modifica di un altro provvedimento, che presenta profili di eccentricità dovuta al suo contenuto disomogeneo. Si riferisce al decreto-legge in materia di sicurezza che, contenendo una disposizione volta alla sospensione dei processi, al pari del provvedimento in esame, è diretto ad un unico «utilizzatore eccellente», il quale ne trarrà un vantaggio personale.

Queste modalità di esame impediscono in radice lo svolgimento di un serio confronto sui contenuti dei provvedimenti e, in particolare, del disegno di legge in oggetto che, oltretutto, alla luce dei suoi risvolti costituzionali, avrebbe dovuto rivestire la forma di disegno di legge costituzionale.

Conclude soffermandosi sulle finalità del provvedimento, che, in considerazione del suo contenuto, non ritiene possano essere raggiunte. Esso infatti accentua i toni del contrasto tra politica e magistratura, che in vero sono già aspri, anche a causa di isolati episodi di protagonismo da parte di singoli magistrati.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni, di natura tecnica e costituzionale, illustrate da parte dei deputati del proprio gruppo, fa presente che svolgerà alcune considerazioni di carattere politico. Rileva che questo provvedimento è effettivamente diretto a tutelare il Presidente del Consiglio dei Ministri quale istituzione della Repubblica. L'analisi delle vicende giudiziarie del presidente Berlusconi evidenziano infatti che l'atteggiamento da parte della magistratura nei suoi confronti assume carattere di accanimento solo quando egli guida la maggioranza politica, a differenza di quanto accade quando invece il presidente Berlusconi si trova all'opposizione. Al riguardo reputa essenziale riconsiderare l'istituto dell'immunità, al fine di garantire adeguata tutela agli organismi parlamentari e governativi, che in alcuni casi sono oggetto di una vera e propria azione persecutoria da parte della magistratura. Sotto questo profilo l'operato di tali magistrati appare inaccettabile: sottolinea l'opportunità che i magistrati inquirenti si limitino a raccogliere le prove, a carico ma anche a favore della parte, evitando di fare un uso distorto delle proprie funzioni.

Dichiara di ritenere necessario che l'organo parlamentare, che gode di una legittimazione popolare, non debba subire, mediante apposite azioni giudiziarie, attacchi volti alla sua delegittimazione, fondati su specifici moventi politici.

Conclude il proprio intervento sottolineando l'opportunità di apportare le idonee modifiche alla Costituzione volte a tutelare adeguatamente la funzione parlamentare.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara chiuso l'esame preliminare. Ricorda quindi che, secondo quanto stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite svoltasi questa mattina, il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 16.30 e che questi saranno esaminati nella seduta delle Commissioni convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea per proseguire eventualmente nella seduta di domani, al fine di concludere l'esame in sede referente in tempi utili per iniziare l'esame a partire dalla seduta pomeridiana di mercoledì 9 luglio, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 luglio 2008. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 20.05.

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

C. 1442 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*) e che gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 Brigandì sono da considerare inammissibili vertendo rispettivamente sulla materia della competenza riservata ai regolamenti parlamentari e su quella della insindacabilità.

Tali articoli aggiuntivi esulano dalla funzione propria dell'atto legislativo. Ricorda che il Presidente della Camera nella circolare del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria legislativa ha precisato, al punto 5.3, che debbono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo e quelli - proprio come nel caso in questione - manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, legislazione regionale, regolamenti comunitari).

Avverte quindi che, secondo quanto stabilito a seguito della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, appena terminata, ora si procederà all'esame degli emendamenti.

Sono stati presentati circa trecento emendamenti. Come già stabilito, l'esame in sede referente si concluderà in tempi utili affinché l'esame in Assemblea possa iniziare alle ore 16 di domani, secondo quanto confermato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi riunitasi alle ore 18.30 di oggi.

Ciò significa che le Commissioni dovranno conferire il mandato al relatore entro le ore 12.30 di domani.

Secondo quanto stabilito, la seduta di questa sera terminerà alle ore 22, mentre la seduta di domani inizierà alle 9.30.

Invita pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Enrico COSTA (PdL), *relatore per la II Commissione*, invita tutti i presentatori al ritiro degli emendamenti esprimendo, in difetto, parere contrario. Si riserva tuttavia di compiere in occasione dell'esame in Assemblea una valutazione più approfondita sull'emendamento 1.293 Costantini, che presenta taluni aspetti condivisibili.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere conforme a quello dell'onorevole Costa.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori. Con riferimento all'articolo 1, comma 7, rispetto al quale era stata sollevata una questione nel corso della precedente seduta, precisa che l'espressione «in ogni fase, stato o grado» è stata utilizzata per

garantire il più ampio ambito di applicazione alla norma, evitando problemi interpretativi e non significa necessariamente un riferimento anche alle indagini preliminari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.1 Palomba è accantonato su richiesta del presentatore, che in questo momento, insieme ad altri deputati appartenenti al suo gruppo, è impegnato in una manifestazione politica.

Roberto ZACCARIA (PD) intervenendo sull'emendamento 1.2 Amici, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 1, illustra l'evoluzione della disciplina dell'immunità per le alte cariche dello Stato. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sulla norma in esame, che permette la sospensione del processo per reati, anche comuni, perfino se commessi prima dell'assunzione della funzione, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Sottolinea come la disposizione in esame, sovrapponendosi a quella di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione ed estendendo la tutela anche ai Presidenti della Camera e del Senato, crei un sistema del tutto disorganico a tutela delle immunità delle alte cariche dello Stato. Ritiene altresì condivisibile la tesi secondo la quale la materia in esame dovrebbe essere disciplinata con fonte di rango costituzionale, sottolineando come la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2004 lasci impregiudicata tale questione e come la norma presenti vizi di incostituzionalità sia materiali che di procedura, ponendosi in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione e con le norme del Regolamento della Camera che di tale articolo costituiscono diretta attuazione. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.2 Amici.

Michele BORDO (PD) interviene sull'emendamento 1.2 Amici, del quale raccomanda l'approvazione. Ritiene inaccettabile la compressione dei tempi parlamentari per l'esame del provvedimento, del quale non condivide né il metodo né il merito. È evidente che si tratta di una normativa posta nell'esclusivo interesse del *premier*, e che la stessa si pone in contrasto con gli articoli 3, 112, 111 e 138 della Costituzione. Non vi è dubbio, infatti, che la legge ordinaria non possa disciplinare la materia in questione. Sul piano applicativo evidenzia come i processi si bloccherebbero solo se le alte cariche dello Stato commettessero dei reati comuni, extrafunzionali. Al contrario, i processi per i reati funzionali ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione andrebbero avanti. Il che rappresenta un'assurdità giuridica.

Pasquale CIRIELLO (PD), intervenendo sull'emendamento 1.2 Amici, stigmatizza la compressione dei tempi di esame del provvedimento in oggetto.

Ritiene che il Governo avrebbe dovuto più opportunamente fare ricorso al disegno di legge costituzionale, anziché ordinario, per presentare al Parlamento la disciplina in questione.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, dichiara di non condividere la previsione volta a tutelare i reati cosiddetti extrafunzionali, che contribuisce a creare un sistema di tutela che non si riscontra in nessun'altra democrazia occidentale.

Cinzia CAPANO (PD) non condivide il ricorso alla fonte legislativa ordinaria per disciplinare la materia contenuta nel provvedimento in oggetto, ritenendo invece necessario il ricorso alla fonte costituzionale.

Il provvedimento in esame è volto ad attribuire, di fatto, veri e propri privilegi a vantaggio di persone fisiche individuate, anche in relazione a reati comuni, cercando di nascondersi dietro la sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale, i cui contenuti sono in vero stati ignorati. A nulla valgono i tentativi di mitigare gli effetti negativi del provvedimento, come, ad esempio il tentativo di tutelare la parte civile: a proprio avviso, infatti, il provvedimento è incostituzionale, come si evince dall'analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.

Ritiene, in conclusione, che la maggioranza voglia creare odiosi privilegi a vantaggio della classe politica, che dichiara di non condividere. Si tratta di privilegi che contraddicono i più elementari principi costituzionali che sono a fondamento dello Stato di diritto.

Mario CAVALLARO (PD) ricorda che già la XIV legislatura era iniziata in modo non diverso da questa.

Il provvedimento in esame è un disegno di legge esaminato con procedure di urgenza: esso invece avrebbe dovuto più opportunamente riferirsi alla materia dell'immunità parlamentare, eventualmente modificandone la disciplina. Si tratta di misure di gravità assoluta delle quali l'opinione pubblica non ha compreso la reale portata, che producono danni considerevoli all'ordinamento giuridico e provocano, al tempo stesso, una frattura costituzionale senza precedenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.2 Amici.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni ora passeranno all'esame dell'emendamento 1.1 Palomba, precedentemente accantonato, essendo nel frattempo sopraggiunto l'onorevole Costantini, cofirmatario dello stesso.

Carlo COSTANTINI (IdV) illustra l'emendamento 1.1 Palomba. Fa preliminarmente presente che il ministro Calderoli ha da poco rilasciato una dichiarazione alla stampa con cui afferma che questo provvedimento chiude il cerchio della politica governativa in materia di giustizia. In realtà i problemi della giustizia sono ben altri ed il provvedimento in oggetto, esaminato con una programmazione che comprime i tempi dell'esame, reca norme in radice non condivisibili, che in nessun modo possono risolvere i problemi della giustizia.

Si dichiara rammaricato per l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza in tema di giustizia e sicurezza: le misure adottate appaiono del tutto inadeguate, e, oltretutto smentiscono le promesse fatte in campagna elettorale, considerato che paiono limitarsi al solo provvedimento in esame, volto solo a salvaguardare gli interessi del Capo del Governo.

Pietro TIDEI (PD) osserva che la Costituzione già prevede la disciplina in materia di responsabilità del Capo dello Stato e dei ministri, che però non è in grado di tutelare adeguatamente la posizione giudiziaria del capo del Governo. A questo scopo, invece, è volto il provvedimento in esame.

Il Parlamento, in questo momento, è paralizzato dall'esame di provvedimenti che non vanno nell'interesse della collettività, a partire dai temi quali la crescita economica o la sicurezza dei cittadini.

Invita quindi la maggioranza a rinunciare ad approvare questo provvedimento, in modo che il Capo del Governo possa affrontare i processi che lo riguardano e consentendo al Parlamento di esaminare i provvedimenti più importanti.

Doris LO MORO (PD) si sofferma preliminarmente sulla sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale, la cui lettura evidenzia non solo l'illegittimità costituzionale del provvedimento in esame, ma anche il modo sbagliato con cui il problema della tutela da offrire alla più alte cariche dello Stato è stato affrontato sotto un profilo metodologico.

La maggioranza non ignora certo che le vere priorità del paese sono altre, come il federalismo fiscale o la sicurezza dei cittadini.

Le ragioni dell'opposizione, che sono state illustrate nel corso dell'esame, sono volte a difendere il prestigio del Parlamento e la storia italiana rispetto ad una vicenda, al cui centro si pone la figura del presidente del Consiglio.

Il provvedimento in esame appare discutibile sotto il profilo della sua formulazione, ma, più di tutto, per la sua finalità intrinseca, vale a dire l'obiettivo di impedire la celebrazione di processi nei confronti del presidente del Consiglio. È un obiettivo che catalizza l'attenzione e contribuisce ad annacquare le altre questioni recate dai provvedimenti che le Commissioni stanno esaminando in questi giorni, a cominciare dalla sicurezza dei cittadini.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.1 Palomba.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che un rilevante numero di proposte emendative, il primo di questi è l'emendamento 1.3 Palomba, è volto a prevedere l'esclusione della sospensione del processo in relazione a specifiche fattispecie di reato. Si tratta in particolare degli emendamenti 1.3 Palomba, limitatamente alla lettera a); 1.4 Costantini, limitatamente alla lettera a); 1.5 Palomba, limitatamente alla lettera a), 1.6 Costantini, 1.7 Costantini, 1.8 Palomba, gli emendamenti da 1.16 Ferranti fino a 1.287 Ferranti.

Ora quindi sarà posto in votazione il principio della esclusione della sospensione del processo in relazione a specifiche fattispecie di reato.

In caso di approvazione del principio saranno poste in votazione le singole proposte emendative riconducibili a tale principio; in caso di reiezione tali proposte emendative si intenderanno respinte.

Carlo COSTANTINI (IdV), con riferimento al principio che viene posto in votazione, fa presente di ritenere inaccettabile che siano sospesi tutti indistintamente i processi penali.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene inaccettabile prevedere che siano sospesi tutti indistintamente i processi penali all'interno di una norma di rango ordinario, se non configurando la fattispecie quale vero e proprio privilegio. Si sofferma quindi sulla sentenza n. 24 del 2004 della Corte costituzionale, la cui lettura consente di affermare la necessità di far ricorso alla Corte costituzionale per disciplinare la materia in questione. Conclude evidenziando le proprie perplessità sulla formulazione del provvedimento, che svolge l'unica finalità di favorire gli interessi del capo del Governo, sconvolgendo tutti gli equilibri costituzionali.

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene che non sia condivisibile una norma che prevede la sospensione di tutti i processi, senza alcune distinzioni, a carico delle quattro cariche dello Stato contemplate dal provvedimento.

Al riguardo dichiara di non condividere il ricorso alla fonte ordinaria per disciplinare la materia in questione.

Si sofferma poi sulla disciplina vigente negli altri ordinamenti costituzionali sulla stessa materia, che rafforzano le proprie perplessità sulla disciplina assolutamente singolare che si sta approvando. È un provvedimento irragionevole e incomprensibile, che assicura una impunità assoluta alle 4 cariche dello Stato, che non trova termini di confronto in altri ordinamenti stranieri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone pertanto in votazione il principio volto a prevedere l'esclusione della sospensione del processo in relazione a specifiche fattispecie di reato

Le Commissioni respingono il principio posto in votazione dal Presidente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, a seguito della reiezione del principio della esclusione della sospensione del processo in relazione a specifiche fattispecie di reato, si intendono respinte le seguenti proposte emendative: 1.3 Palomba, limitatamente alla lettera a); 1.4 Costantini, limitatamente alla lettera a); 1.5 Palomba, limitatamente alla lettera a), 1.6 Costantini, 1.7 Costantini, 1.8 Palomba. Si intendono altresì respinte le proposte emendative da 1.16 Ferranti fino a 1.287 Ferranti. Dopo aver ricordato che si era stabilito che la seduta odierna si sarebbe conclusa alle ore 22, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 9.30.

La seduta termina alle 22.05.

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
*Resoconto delle Commissioni riunite
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia)*

mercoledì 9 luglio 2008

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il ministro della giustizia Angelino Alfano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

C. 1442 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Donato BRUNO, *presidente*, in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ricorda che, come convenuto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, il voto sul conferimento del mandato al relatore avrà luogo alle ore 12.30 e che il numero delle votazioni residue è pari a venti. Avverte inoltre che, sulla base di quanto convenuto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza appena svoltasi, alle 12 si passerà allo svolgimento delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori, lasciando il tempo residuo all'esame degli emendamenti. Per altro, considerato il ristretto numero di votazioni da effettuare, non è stato fissato un limite di tempo per lo svolgimento dei singoli interventi, fermo restando che, in ogni caso, alle 11.45 si procederà alla votazione, senza interventi, degli emendamenti eventualmente non ancora votati.

Avverte infine che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda di avere contestato, nella seduta antimeridiana delle Commissioni di ieri, che un provvedimento tanto delicato, che pone problemi di rilievo costituzionale, potesse essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da oggi, con conseguente inaccettabile compressione dei tempi di esame da parte delle Commissioni. Non risulta che vi siano precedenti di una simile limitazione del dibattito parlamentare. Si creerebbe, quindi, un precedente molto pericoloso, poiché in questo modo la maggioranza - qualsiasi maggioranza - potrebbe compiere del colpi di mano ed approvare provvedimenti in tempi rapidissimi, sostanzialmente senza che vi sia stato dibattito parlamentare e, pertanto, spogliando il Parlamento delle sue prerogative.

Precisa di avere attribuito la responsabilità di questa spiacevole situazione alla maggioranza e al

Presidente della Camera, anche con una dichiarazione rilasciata alla stampa. Tuttavia, nel corso della seduta di ieri dell'Assemblea, il Presidente Fini ha chiarito che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da oggi con la clausola «ove concluso dalle Commissioni». Il che significa che era nella disponibilità dei Presidenti delle Commissioni di organizzare l'esame del provvedimento in sede referente in modo da garantire un adeguato dibattito e il rispetto dei diritti dell'opposizione, anche se ciò avrebbe potuto comportare uno slittamento dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Chiede quindi di chiarire se la decisione di comprimere i tempi della discussione parlamentare sia da ascrivere al Presidente della Camera o ai Presidenti delle Commissioni I e II, ovvero ad una concorde assunzione di responsabilità.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 25 del regolamento della Camera, i lavori delle Commissioni sono organizzati in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge compresi nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che l'articolo 23, comma 5, consente di inserire un progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea anche in deroga al termine di due mesi previsto dall'articolo 81 del regolamento medesimo: in tal caso, per prassi, si appone la clausola «ove concluso dalla Commissione». In base a questi principi, il provvedimento in esame è stato legittimamente inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a decorrere dal pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio; era stata del resto avanzata anche la proposta di iniziare l'esame domani, giovedì 10 luglio, ma i gruppi di opposizione hanno ritenuto che un solo giorno in più per l'esame in Commissione non facesse differenza. Pertanto, il Presidente della Camera ha confermato l'inizio dell'esame nella seduta pomeridiana di oggi.

Per quanto concerne l'esame presso le Commissioni riunite, si è proceduto sulla base delle disposizioni del regolamento, che attribuiscono ad una maggioranza qualificata dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, in difetto della maggioranza, al presidente della Commissione il potere di organizzare i lavori della Commissione stessa. Nel caso particolare, le presidenze hanno stabilito di concludere l'esame del provvedimento in tempi utili per consentire l'esame in Assemblea secondo quanto stabilito dal calendario della medesima.

Chiede quindi se vi siano interventi sull'emendamento 1.3 Palomba per la parte non respinta.

Federico PALOMBA (IdV) in considerazione della disponibilità manifestata dai relatori nella seduta di ieri a valutare più approfonditamente l'emendamento 1.293 Costantini in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, ritira il suo emendamento 1.3 che, nella parte non respinta, contiene anche la disposizione che si intende introdurre con l'emendamento 1.293, secondo la quale al termine della sospensione, entro trenta giorni l'ufficio giudiziario competente dispone la ripresa del processo fissandone le modalità.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti 1.4 e 1.5 non saranno posti in votazione in quanto la parte non respinta, relativa alla soppressione del secondo periodo del comma 1, è identica all'emendamento 1.14 dei medesimi presentatori.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'emendamento 1.9 Ferranti, del quale raccomanda l'approvazione, illustra come la proposta emendativa sia volta a limitare l'area di irresponsabilità penale al solo Presidente della Repubblica, sanando in tal modo l'irrimediabile incompatibilità dell'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, con la disciplina di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione. Sottolinea come la soluzione adottata in Francia, per definire la predetta area di irresponsabilità con riferimento al solo Presidente della Repubblica, sia stata il frutto di profonde riflessioni, confronti ed approfondimenti e si sia tradotta in un intervento normativo razionale e selettivo, adottato con legge costituzionale. Stigmatizza quindi la compressione dei tempi parlamentari e la mancanza di un'adeguata istruttoria nell'esame del provvedimento. Ribadisce che anche nel nostro ordinamento occorre una legge costituzionale per disciplinare la materia in esame e

che non sussiste alcuna ragione, logica o giuridica, per estendere una così ampia irresponsabilità penale anche al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti del Senato e della Camera.

Oriano GIOVANELLI (PD) nell'intervenire sull'emendamento 1.9 Ferranti, esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame. Concorda sostanzialmente con le considerazioni dell'onorevole Zaccaria, richiamando l'esempio della legislazione francese e sottolineando la necessità, anche nel nostro ordinamento, di intervenire con legge costituzionale. Ritiene che, per non alterare irrimediabilmente l'equilibrio fra gli organi costituzionali, la disciplina in esame potrebbe essere applicata solo al Presidente della Repubblica. Prevedere una simile forma di irresponsabilità penale anche per le altre alte cariche dello Stato rappresenta un grave strappo agli equilibri istituzionali definiti dalla Costituzione, un'inaccettabile forzatura che si va ad aggiungere ad una compressione senza precedenti del dibattito parlamentare. D'altra parte, la criticabile ed inconsistente *ratio* posta alla base della previsione della irresponsabilità anche del Presidente del Consiglio potrebbe essere portata alle estreme conseguenze ed essere utilizzata perfino per giustificare l'irresponsabilità dei Presidenti delle Regioni.

Lanfranco TENAGLIA (PD) intervenendo sull'emendamento 1.9 Ferranti, esprime forte contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, nonché amarezza per la violazione di fondamentali regole ed assetti costituzionali, anche con riferimento alla compressione senza precedenti del dibattito parlamentare. Ritiene che per la definizione di questioni tanto rilevanti occorra il massimo sforzo per trovare soluzioni condivise, poiché solo in tal modo è possibile attribuire alla norme giuridiche forza ed efficacia, mentre le norme non condivise sono fragili.

Evidenzia come nel caso di specie fosse senza dubbio necessaria una legge costituzionale, poiché si verte in materia di prerogative di organi costituzionali. Inoltre, anche a volere accedere alla opposta tesi della adeguatezza della legge ordinaria, sarebbe stato comunque necessario rispettare fino in fondo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004, ciò che non è stato fatto. Si prevede infatti una disciplina che, in modo del tutto irragionevole, determina la sospensione dei processi relativi a reati comuni, mentre tale sospensione non si verifica per i processi relativi a reati ministeriali. Non viene risolto adeguatamente il problema della non reiterabilità del beneficio della sospensione. Risulta infine insanabile la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, determinata dal fatto di avere determinato una ingiustificata differenziazione delle prerogative del Presidente del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera, rispetto ai componenti degli organi che costoro sono chiamati a presiedere.

Linda LANZILLOTTA (PD) nell'intervenire sull'emendamento 1.9 Ferranti, esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame e sottolinea la singolarità della disciplina da esso recata anche sul versante del diritto comparato. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.9 che, da un lato, cerca di ricondurre tale disciplina al modello europeo delle costituzioni di derivazione monarchica e, dall'altro, di conformare l'intervento normativo alle indicazioni della Corte costituzionale. Per superare le lacerazioni derivanti dal rapporto tra politica e magistratura occorre un intervento legislativo adeguato, adottato con legge costituzionale, che fornisca una soluzione equilibrata, condivisa e stabile, non di certo una legge ordinaria affetta da gravi elementi di irragionevolezza e, quindi, a forte rischio di dichiarazione di incostituzionalità. Sottolinea, infine, che la compressione dei tempi parlamentari cui si sta assistendo nella discussione del provvedimento in esame è inaudita e senza precedenti.

Jole SANTELLI (PdL) ritiene che alcuni interventi non tengano nella debita considerazione il fatto che la Corte costituzionale si è ormai pronunciata. Si può discutere, astrattamente, su quale sia la fonte da utilizzare per disciplinare la materia, ma non si deve dimenticare che la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso allo strumento della legge ordinaria, e ciò in considerazione del fatto che non si tratta di istituire una forma di immunità.

Quanto alle altre indicazioni della Corte, rileva che esse sono state recepite. Viene infatti previsto un termine finale per la sospensione dei processi, vale a dire la legislatura, salvo il caso di nuova nomina nella stessa carica. L'unico punto nel quale il provvedimento in esame non si conforma alle indicazioni emerse dalla sentenza più volte richiamata sta nella mancata estensione della disciplina a tutti i membri del Parlamento.

Al riguardo, tuttavia, chiede, polemicamente, che cosa l'opposizione avrebbe detto se la sospensione dei processi fosse stata estesa a tutti i membri del Parlamento; quanto meno, che si trattava del ripristino dell'immunità parlamentare. D'altra parte, l'assimilazione dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica e la loro distinzione dai membri del Parlamento e dai ministri ha una precisa ragion d'essere, che consiste in un carattere comune di tutte le predette cariche: tutte hanno la rappresentanza esterna dell'organo che presiedono, sia a livello nazionale, sia internazionale.

Nel concludere, dopo aver ricordato come molti, anche autorevoli esponenti del Partito democratico avessero nei mesi scorsi sostenuto la legittimità e l'importanza politica di un intervento volto a risolvere il nodo del rapporto tra politica e magistratura, si chiede come mai abbiano poi mutato radicalmente avviso considerato che sono perfettamente consapevoli della esistenza del problema.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sull'emendamento 1.9 Ferranti, volto a limitare al solo Presidente della Repubblica la disciplina in esame, dichiara che il suo gruppo lo condivide e lo sosterrà, sottolineando che la sua approvazione eliminerebbe ogni sospetto riguardo all'origine e all'intento della norma in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.9 Ferranti.

Pasquale CIRIELLO (PD), intervenendo sull'emendamento 1.10 Ferranti, di cui è cofirmatario, ricorda che soltanto pochi ordinamenti stranieri prevedono una disciplina e comunque solamente per il Presidente della Repubblica. In ogni caso, dichiara di non comprendere la ragione dell'estensione della protezione ai Presidenti delle Camere, a meno che, intendendosi garantire una protezione al Presidente del Consiglio e non potendosi non estenderla al Presidente della Repubblica, si sia poi scelto di associare a queste due cariche anche quella di presidente di assemblea legislativa, per dissimulare meglio l'intenzione. Si tratta però di una scelta priva di fondamento, in quanto tali cariche non hanno caratteri comuni. È inoltre difficilmente immaginabile un'aggressione dell'autorità giudiziaria nei confronti dei Presidenti delle Camere. In definitiva, l'estensione del beneficio ai Presidenti delle Camere conferma il sospetto che la misura è stata ideata per il Presidente del Consiglio ed estesa ad altri solo perché questo non risaltasse con troppa evidenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.10 Ferranti.

Anna Paola CONCIA (PD) constata con amarezza che la mistificazione della realtà è un esercizio diffuso in Italia e nella politica, il che nuoce fortemente al bene comune. Rileva che il Paese è imprigionato nell'anomalia che sempre si verifica quando governa Berlusconi. Personalmente ritiene che Berlusconi dovrebbe essere sconfitto politicamente, ma pensa comunque che questi sbagli a voler imporre una tutela processuale per sé e per le altre alte cariche dello Stato: sbaglia nel metodo, perché comprime la discussione su un punto della massima rilevanza per la vita democratica del Paese, e nel merito, perché dimostra una concezione proprietaria delle istituzioni, intese come qualcosa da piegare liberamente ai propri interessi personali. Tutto ciò crea un dannoso clima di esasperazione.

Ricorda poi che la sospensione dei processi è prevista soltanto in alcuni ordinamenti stranieri paragonabili a quello italiano e solamente per il Presidente della Repubblica. Il provvedimento, quindi, stabilisce soltanto un privilegio, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza dei

cittadini, di ragionevolezza, di diritto di difesa, di giusto processo, di obbligatorietà dell'azione penale; nonché in violazione del principio per cui la materia dell'immunità deve essere regolata con legge costituzionale.

Ritiene inoltre assurdo che si stabilisca l'improcedibilità per tutti i reati, anche per quelli che non abbiano alcuna attinenza alla carica ricoperta; senza contare che non è posta alcuna limitazione rispetto al periodo nel quale sono stati commessi i reati.

Contesta, quindi, l'impostazione stessa del provvedimento, osservando che non può esistere uguaglianza senza autonomia della magistratura e che questa non esiste se il processo può essere modellato secondo le esigenze dell'imputato. D'altra parte la Costituzione ammette due sole eccezioni al principio di uguaglianza: nei confronti del Presidente della Repubblica e dei membri delle Camere. Nessuna specialità è prevista invece per i membri del Governo, salvo l'autorizzazione a procedere, e comunque solo per i reati funzionali. In definitiva, il provvedimento in esame è privo di alcun fondamento costituzionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.11 Amici e 1.12 Lo Moro.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira il proprio emendamento 1.13.

Giovanni CUPERLO (PD), intervenendo sugli identici emendamenti 1.14 Costantini e 1.15 Amici, ricorda come, in un articolo di qualche tempo fa, Pietro Citati abbia scritto che il vero problema del Paese è oggi la crisi di autorità, intesa come autorevolezza della decisione: una crisi diffusa ormai ad ogni livello, la quale fa sì che sia sempre più difficile fidarsi di qualcuno e che spezza lo stesso sistema delle istituzioni, il quale presuppone una continuità tra l'elettorato e la classe politica. Si è trattato di un grido di allarme che investe tutti, e senza dubbio anche la politica, che da questa crisi di credibilità e autorevolezza è investita in pieno. Chiede, quindi, alla maggioranza se davvero le convenga procedere nel modo in cui sta procedendo; se davvero creda che il Paese comprenderà e condividerà la norma in discussione. Poiché, d'altra parte, ha attentamente ascoltato gli interventi dei deputati di maggioranza che hanno appassionatamente difeso le ragioni di interesse pubblico del provvedimento, si dice convinto che, se davvero alla maggioranza sta a cuore soltanto un principio di interesse generale, e non il caso personale del Presidente del Consiglio, allora basterebbe sgombrare il campo da ogni sospetto sopprimendo il secondo periodo del comma 1, che prevede l'applicabilità della sospensione anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica, oppure stabilendo che la protezione si applichi soltanto a partire dalla prossima legislatura. Ciò eviterebbe, a suo avviso, un ulteriore allontanamento della politica dall'opinione pubblica ed un ulteriore aggravamento di quella crisi di credibilità e di autorità di cui ha parlato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti 1.14 Costantini e 1.15 Amici, nonché l'emendamento 1.288 Costantini.

Pierluigi MANTINI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.289, dichiara di comprendere l'attualità del tema: si tratta di un nodo politico che dovrebbe trovare scioglimento, a suo avviso, in questa legislatura. Ciò premesso, l'emendamento in esame, come anche quello della collega Samperi, ha una finalità esclusivamente migliorativa del testo, e se il clima fosse sereno, verrebbe certamente accolto dalla maggioranza. Si dice comunque convinto che un intervento quale quello realizzato dal provvedimento in esame avrebbe dovuto costituire oggetto di una intesa di alto livello ed essere approvato con legge costituzionale. Quanto alla sentenza della Corte costituzionale, ritiene che il fondamentale difetto del testo in discussione consista nella mancata estensione dell'istituto a tutti i membri del Parlamento; ricorda, tra l'altro, di aver presentato una proposta di legge (C. 1390) intesa ad introdurre una disciplina in tal senso.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, con riferimento all'emendamento 1.289 Mantini, premesso che i relatori ritengono il testo già sufficientemente chiaro sul punto, dichiara la loro disponibilità, al fine di una maggiore chiarezza e di un rasserenamento del dibattito, ad accogliere la proposta emendativa, a condizione che sia riformulata nel senso di prevedere che la sospensione dei processi non è reiterabile salvo il caso di nuova nomina nella stessa carica, nel corso della stessa legislatura. Invita quindi il deputato Mantini a ritirare il suo emendamento e a ripresentarlo, riformulato, all'Assemblea, dichiarando per parte sua l'impegno dei relatori a sostenerlo in sede di Comitato dei nove.

Pierluigi MANTINI (PD) accoglie l'invito del relatore Calderisi e ritira il suo emendamento 1.289.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Palomba 1.290, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento 1.291 Amici.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.291 Amici.

Marilena SAMPERI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.292, rileva che il provvedimento in esame non si limita a dispiegare i propri effetti per il futuro, ma comporta un immediato effetto sospensivo sui procedimenti penali in corso. Fa inoltre presente che la sentenza n. 24 della Corte costituzionale più volte richiamata non ha affrontato distintamente per ogni carica la legittimità costituzionale del beneficio della sospensione, ma ciò non significa che abbia posto sullo stesso piano le diverse cariche. In effetti, la Corte ha rinunciato, probabilmente per ragioni di economia procedurale e a causa della pressione cui era sottoposta, a pronunciarsi su alcuni motivi di ricorso, dichiarando espressamente, al punto n. 8 dei «considerato in diritto», che ogni altro profilo di illegittimità costituzionale restava precluso. Tali altri profili di legittimità costituzionali restano pertanto aperti.

Ciò premesso il suo emendamento mira a sgombrare il campo da ogni equivoco in relazione al fatto che la sospensione dei processi non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nella stessa carica o funzione nel corso della stessa legislatura. Considerato poi che esso reca contenuto sostanzialmente identico a quello dell'emendamento 1.289 Mantini, chiede se valga anche per esso quanto il relatore Calderisi ha dichiarato riguardo all'emendamento Mantini.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, estende senz'altro anche al deputato Samperi l'invito a ritirare l'emendamento da lei presentato per riproporlo all'Assemblea nella diversa formulazione da lui già indicata.

Marilena SAMPERI (PD) ritira il suo emendamento 1.292.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.293 Costantini.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita il presentatore al ritiro degli emendamenti 1.294 e 1.295, in quanto volti ad introdurre una disposizione che è già contenuta al comma 5-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge in materia di sicurezza, in corso di esame presso questo ramo del Parlamento.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), dopo avere illustrato i propri emendamenti 1.294 e 1.295, li ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti 1.296 Ferranti e 1.297 Costantini, nonché gli emendamenti 1.298 e 1.299 Palomba.

Pierluigi MANTINI (PD) preannuncia il ritiro del proprio emendamento 1.301, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Al riguardo ribadisce l'importanza di precisare il momento da cui decorre l'efficacia della sospensione del processo.

Enrico COSTA (PdL), *relatore per la II Commissione*, ritiene che il testo del provvedimento non lasci spazio a dubbi o equivoci: appare chiaro, infatti, che l'uso del termine processo includa anche la fase dell'udienza preliminare.

Pierluigi MANTINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.301.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.300 Amici.

Carlo COSTANTINI (IdV) illustra l'emendamento 1.302, di cui è cofirmatario, che invita ad approvare. Tale emendamento è volto a prevedere che il provvedimento in esame è efficace solo per i mandati successivi a quelli attualmente in corso: l'approvazione dell'emendamento consentirebbe infatti di chiarire che il provvedimento non è finalizzato a favorire gli interessi individuali del presidente del Consiglio in carica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.302 e 1.303 Palomba.

Donato BRUNO, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto relative alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Ricorda che, come definito nel corso della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle due Commissioni svoltasi questa mattina, il voto sul conferimento del mandato ai relatori avrà luogo alle ore 12.30.

Sesa AMICI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Fa presente che intende svolgere una riflessione di ordine generale: si sofferma sulla lunga transizione politica italiana, che dura ormai da parecchi anni, all'interno della quale si sono rotti importanti equilibri tra poteri dello Stato, in primo luogo tra politica e magistratura. A questa situazione la politica non è riuscita a dare una risposta, accentuando anzi la frammentazione e le lotte di parte.

È necessario invece infondere fiducia al Paese, ricostruendo gli equilibri di fondo tra i poteri dello Stato e restituendo dignità e prestigio alle sue istituzioni. A questo processo non deve essere estranea una riforma del sistema delle immunità parlamentari, affrontata al suo livello proprio, vale a dire quello costituzionale, e non mediante il ricorso ad un disegno di legge ordinaria, esaminato con tempi talmente compressi da rendere impossibile ogni forma di approfondimento.

Questo provvedimento, inoltre, è volutamente ambiguo nella sua terminologia, e non è assolutamente idoneo a creare i presupposti per una riconciliazione tra le parti politiche, tra la politica e la giustizia e, soprattutto, tra la politica e i cittadini. Conclude, quindi, ribadendo la contrarietà assoluta del proprio gruppo sul provvedimento in esame e riaffermando il voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Calogero MANNINO (UDC) fa preliminarmente presente che il proprio gruppo non terrà un atteggiamento ostruzionistico nel seguito dell'esame del provvedimento in oggetto e che pertanto si asterrà sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea: questo voto sta però esclusivamente a significare la presa d'atto di una precisa esigenza politica della maggioranza, che coincide con una obiettiva necessità del capo del Governo. Meglio sarebbe stato se, in questo momento, il Parlamento discutesse di provvedimenti volti a risolvere le reali emergenze del Paese.

Il provvedimento in esame, infatti, non è condivisibile nelle sue linee di fondo. È invece necessario riformare il complessivo sistema dell'immunità parlamentare con il duplice obiettivo di garantire, da un lato, indipendenza ed autonomia alla magistratura e, dall'altro, l'esercizio della funzione parlamentare. Al riguardo preannuncia la presentazione, da parte del proprio gruppo, di un'apposita iniziativa legislativa, invitando il gruppo del partito democratico a tenere in considerazione la questione.

Barbara POLLASTRINI (PD) osserva che sono stati vani gli appelli lanciati al Governo da parte dell'opposizione a rinunciare all'esame del provvedimento in oggetto: la scelta di fare ricorso ad una fonte di rango primario è infatti stata biasimata dalla quasi totalità degli interventi svolti dagli esponenti del proprio gruppo. Ma anche sul provvedimento nel suo complesso si è registrata una contrarietà di fondo da parte del proprio gruppo. Esso, infatti, da un lato è stato esaminato con una procedura che ne ha compresso i tempi d'esame e, dall'altro, ha disegnato un sistema di privilegi che non trova termini di confronto nel panorama giuridico europeo.

L'esame di questo provvedimento ha evidenziato come la maggioranza subisca passivamente le scelte imposte dal capo del Governo, essendo attenta solo a risolvere i problemi personali di quest'ultimo e non ad affrontare le reali emergenze del paese, a cominciare da una strutturale riforma del sistema della giustizia, che pure risulterebbe necessaria ed urgente.

Questo provvedimento costituisce una ferita al cuore del sistema giuridico italiano: il proprio gruppo adotterà un intransigente atteggiamento di contrasto per scongiurare l'approvazione definitiva del provvedimento.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) osserva che il presidente del Consiglio ha ottenuto, nel corso delle scorse elezioni politiche, un consenso schiacciante da parte dell'elettorato, che lo ha votato nonostante si trovi al centro di numerosi processi. Ciò consente di valutare il peso che l'elettorato italiano attribuisce alla fondatezza di queste azioni giudiziarie e, conseguentemente, all'operato della magistratura. Ritiene, cioè, che parte della magistratura abbia in molti casi mostrato una volontà persecutoria nei confronti della classe politica, ed in primo luogo del presidente del Consiglio, rinunciando a svolgere i compiti al cui assolvimento è chiamata dalla Costituzione. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Carlo COSTANTINI (IdV) osserva che le Commissioni si accingono a votare un provvedimento che non trova termini di confronto negli ordinamenti giuridici delle democrazie occidentali: si tratta, infatti, di un provvedimento che presenta una serie di anomalie di fondo. Si riferisce, ad esempio, alla scelta di fare uso di una fonte di rango ordinario per disciplinare una materia che avrebbe richiesto una fonte di livello costituzionale, così come alla scelta di prevedere che la sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione o, addirittura, per fatti commessi al di fuori delle funzioni ricoperte.

Ma l'anomalia più evidente è rappresentata dalla procedura di approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di questo provvedimento: il presidente del Consiglio, infatti, ha proposto al Consiglio dei ministri di approvare un disegno di legge che ha ad oggetto specifico i suoi personali interessi processuali. Ciò è dimostrato anche dalla reiezione dell'emendamento 1.302, da lui presentato insieme al collega Palomba, volto a prevedere che il provvedimento in esame è efficace solo per i mandati successivi a quelli attualmente in atto.

Pur rispettando l'esito delle consultazioni elettorali della scorsa primavera, ritiene che il voto dei cittadini sia stato dato al presidente del Consiglio nella convinzione che sarebbero stati affrontati e risolti i principali problemi del Paese: l'analisi di questa fase d'avvio della legislatura consente però di affermare che questi problemi appaiono coincidere con quelli personali dello stesso presidente del Consiglio.

Conclude sostenendo l'illegittimità costituzionale del provvedimento in esame e preannunciando il

voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Jole SANTELLI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea, sottolinea l'importanza per il Paese di superare la crisi che da tempo lo attanaglia, a partire dal lacerante contrasto tra politica e giustizia.

L'opposizione svolge legittimamente la propria funzione, ma non deve perdere di vista la realtà dei fatti, affrontando con obiettività le questioni di fondo. Si riferisce al fatto che il presidente Berlusconi, da molti anni al centro di numerose vertenze giudiziarie, è stato quasi sempre assolto e solo una volta grazie al maturare della prescrizione. Questo dato dovrebbe rappresentare il punto di partenza di un rinnovato confronto tra le diverse forze politiche, a cui nessuna di esse dovrebbe sottrarsi, assumendosi invece le proprie responsabilità per consentire di affrontare le reali emergenze del paese.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), osserva che l'ordinamento giuridico francese è stato preso a modello, in questo dibattito, quale termine di paragone per sostenere l'inopportunità politica e la illegittimità costituzionale del disegno di legge in esame. Al riguardo fa presente che, in quel sistema, il giudizio sui reati ministeriali ha luogo di fronte ad un'assise composta prevalentemente da deputati del Parlamento.

Donatella FERRANTI (PD), dichiara di intervenire quale rappresentante del gruppo del partito democratico nella II Commissione, ribadendo il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Il voto contrario si basa non solo sul metodo procedurale applicato all'esame del disegno di legge in oggetto, ma soprattutto in ragione del suo contenuto, che è volto a soddisfare gli interessi individuali del presidente del Consiglio. Il proprio gruppo, pertanto, ribadisce con fermezza la contrarietà rispetto a questo provvedimento, che presenta anche profili di evidente incostituzionalità.

Il Ministro Angelino ALFANO ringrazia le Commissioni ed i loro presidenti per il lavoro svolto, anche in considerazione dei ristretti tempi a disposizione.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Calderisi e Costa, il mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'8 luglio 2008, a pagina 28, colonna sinistra, alla terza riga, deve leggersi: «tale da poter» in luogo di: «tale da non poter».